

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Marianna Garrone

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 06/2016 nei confronti di:

ANTONIO BRUNO

*

*

*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 15 aprile 2016, della segnalazione della signora Giovanna Monterosso Ragozzino, nella qualità di Presidente di Giuria della manifestazione sportiva di cui infra, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti una presunta irregolarità di iscrizione di un cavallo, privo della corretta documentazione di identificazione, al Concorso ippico di S.O. A2*, tenutosi dall'8 al 10 aprile 2016 presso l'ASD Essedi Centro Equestre Ninfa di Cisterna di Latina.

In data 8 aprile 2016, infatti, durante lo svolgimento del richiamato concorso e su segnalazione della giuria, accertasi che il cavallo partito aveva il mantello sauro e non baio contrariamente a quanto dichiarato all'atto di iscrizione, veniva effettuato un controllo identificativo sul cavallo di nome Arrows HC (castrone, baio, anno di nascita 2005, KWPN, registrato alla Fise con certificato n. 05691H), iscritto nella categoria C120, montato dal Senior Antonio BRUNO, tessera Fise n. 9844/H.

Dal controllo, effettuato dal Veterinario Delegato dottor Alberto Angeloni, alla presenza dello stesso Presidente di Giuria, nonché del Giudice Regionale signora Nicoletta Freddi, emergeva come il cavallo, in realtà, fosse un altro equide, non iscritto ai Ruoli Federali, come da passaporto di origine che il signor BRUNO rammostrava in sede di controllo.

Conseguentemente, il Collegio Giudicante della manifestazione, da una parte, provvedeva a squalificare il cavaliere Antonio BRUNO da tutte le prove del concorso ippico citato; dall'altra,

rimetteva ai competenti Organi di Giustizia Federale gli eventuali provvedimenti da assumersi nei confronti del tesserato.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti di Antonio BRUNO, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 08.05.2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione da parte dell'interessato.

* * *

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli (di seguito anche, R.N.S.O.) *“Il cavaliere è responsabile della partecipazione alle gare a lui consentite sia in relazione al suo tesseramento che ai cavalli montati”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2.2. del R.N.S.O. i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti, sotto pena di squalifica, ai Ruoli Federali, anche a fini assicurativi. Lo stesso articolo 2.2. prevede la facoltà di far prendere parte ai concorsi - fuori classifica - a cavalli non iscritti nei Ruoli Federali purchè muniti di un documento di riconoscimento e previa consegna alla Segreteria del Concorso, da parte del cavaliere interessato, di dichiarazione di possesso di apposita polizza assicurativa per copertura della responsabilità civile per i danni a terzi.

Il successivo art. 8.1. del R.N.S.O. sottolinea come *“Nessun cavallo potrà prendere parte ad una manifestazione riconosciuta se non risulta regolarmente tesserato alla FISE (...)”* ed individua ancora una volta, quale soggetto responsabile della regolarità delle iscrizioni e della corretta partecipazione di cavalli e cavalieri stessi alle categorie consentite, il cavaliere.

Dall'esame della documentazione sottoposta all'attenzione del GSN emerge quale fatto inconfutabile come il signor Antonio BRUNO, in occasione della richiamata manifestazione, abbia partecipato al concorso di salto ostacoli con un cavallo privo della necessaria iscrizione ai Ruoli Federali, utilizzando il nome ed il passaporto di altro cavallo, di nome Arrows HC, regolarmente iscritto alla Fise.

Nel caso in esame, inoltre, il signor Antonio BRUNO non ha fatto pervenire alcuna nota in merito al procedimento in essere e, pertanto, questo GSN, in ossequio alla normativa richiamata e in base a quanto dichiarato nella relazione del Presidente di Giuria, non può che rilevare gli estremi della frode posta in essere.

Il fatto addebitato al tesserato Antonio BRUNO, pertanto, è grave e rilevante per l'ordinamento sportivo, concretando una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché la violazione della normativa specifica dettata dal Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, sebbene dalla relazione del Presidente di Giuria emerga come il comportamento assunto dal signor BRUNO non sia stato propriamente collaborativo, essendosi quest'ultimo attardato al telefono a fronte della richiesta degli organi competenti di verificare il cavallo, il GSN tiene in ogni caso conto di come il signor Antonio BRUNO abbia successivamente e spontaneamente indicato in sede di controllo quale fosse il cavallo realmente partito nella competizione sportiva.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **ANTONIO BRUNO** la sanzione della **sospensione dalla attività agonistica per il periodo di mesi tre**, di cui all'art. 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia vigente.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione
del presente provvedimento.

Roma, li 8 maggio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Marianna Garrone